



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Franco
Renato
Giancarlo
Maria Luisa
Oscar
Elena
Massimo
Renzo
Sandro
Vendemiano
Flavio
Stefano

Galan
Manzato
Chiaso
Conta
Coppola
De Bona
Donazzan
Giorgetti
Marangon
Sandri
Sartor
Silvestrin
Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. 2058 del 07 LUG. 2009

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: DGR 2429 dell'08.08.2008. Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Charadriformi nell'attività venatoria (Decisione 2006/574/CE del 18.08.2006 - Ordinanza del Ministero della Salute 01.08.2008). Disposizioni esecutive per la stagione venatoria 2009/2010.

L'Assessore regionale alle Politiche faunistico venatorie ed alla Sicurezza alimentare e Servizi veterinari Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In relazione all'emergenza sanitaria a suo tempo registratasi in ambito internazionale ed europeo avuto riguardo al propagarsi di ceppi ad alta patogenicità di virus dell'influenza aviaria, l'Unione Europea, con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 di modifica della precedente Decisione 2005/734/CEE, ha stabilito, tra le varie misure integrative di riduzione del rischio epidemiologico, il divieto dell'uso di volatili degli ordini *Anseriformes* e *Charadriformes* come richiami (d'ora in avanti "richiami") nella caccia agli uccelli (art. 2 bis, paragrafo 1 lett. d) della Dec. 2005/734/CEE).

Con il medesimo provvedimento l'Unione europea ha tra l'altro stabilito che, in deroga al divieto di cui sopra, l'autorità competente può autorizzare l'uso di uccelli da richiamo nella caccia agli uccelli nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono, tra l'altro:

- l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento;
- l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo, che ne comprenda la registrazione e controlli di laboratorio specifici, nonché la limitazione ed il controllo degli spostamenti;
- una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e gli altri volatili in cattività, nonché la garanzia del mantenimento delle norme di biosicurezza già previste per i volatili domestici.

Alla luce delle rassicurazioni espresse dall'Istituto nazionale di riferimento, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in ordine alla situazione epidemiologica nazionale, nonché accogliendo le sollecitazioni provenienti dal mondo venatorio e dalle Amministrazioni regionali, *in primis* quella del Veneto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha provveduto con O.M. 01.08.2008 a rimuovere il divieto di utilizzo di richiami precedentemente imposto a fini cautelativi con O.M. 26.08.2005 e successive proroghe e a concedere la possibilità di applicazione della deroga prevista dalla Decisione comunitaria di cui sopra.

Detta possibilità è stata prontamente accolta dalla Regione Veneto, che, con DGR n. 2429 dell'8 agosto 2008, ha attivato un sistema regionale articolato in quattro tematiche principali (1-

Anagrafica, 2-Tracciabilità e Rintracciabilità, 3-Biosicurezza e 4-Misure sanitarie di controllo), sistema che, grazie anche alla sinergia con le Amministrazioni provinciali e con il medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e ed il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), ha fatto sì che già dalla stagione venatoria 2008/2009 venisse concesso il regime di deroga suddetto e che quindi si potesse finalmente, dopo due anni di divieto generalizzato, utilizzare nuovamente i richiami vivi nella caccia agli uccelli acquatici.

In applicazione della suddetta DGR n. 2429/2008 sono stati complessivamente registrati, presso la banca dati appositamente creata presso il CREV di Legnaro in connessione con la banca dati nazionale, 1933 cacciatori/detentori e registrati ed inanellati 16.360 richiami, ripartiti su sei delle sette province (con l'esclusione della provincia di Belluno) con prevalenza nelle province costiere di Venezia e Rovigo.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha proseguito anche per il 2008/2009 l'attività di monitoraggio per la ricerca dei virus influenzali, sia presso gli allevamenti che nelle popolazioni di uccelli selvatici, attività che ha consentito di attestare una situazione epidemiologica nelle popolazioni selvatiche sostanzialmente nella norma e quindi compatibile con il proseguimento, anche per la prossima stagione 2009/2010, del regime di deroga già concesso nella passata stagione venatoria.

Nel riproporre pertanto anche per la stagione venatoria 2009/2010 il sistema derogatorio di cui alla più volte citata DGR 2429/2008, si da atto in questa sede della necessità di alcuni chiarimenti e dell'adeguamento al secondo anno di applicazione del medesimo sistema, così come di alcune proposte di semplificazione e di agevolazione nell'utilizzo dei richiami, pervenute dal mondo venatorio a conclusione del primo anno di applicazione; tali proposte, sentiti in proposito i competenti organi sanitari, sono state ritenute compatibili con gli standard di biosicurezza e di rintracciabilità imposti dalla Direttiva comunitaria e dal Ministero della Salute, e pertanto accoglibili in questa sede.

Inoltre vengono in questa sede introdotti dei correttivi ai modelli fac-simile già allegati alla DGR 2429/2008 (Allegato B e Allegato C) al fine di ottimizzare la raccolta dei dati da parte delle Amministrazioni provinciali e del CREV.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone l'applicazione nel Veneto per la stagione venatoria 2009/2010 del regime di deroga al divieto di utilizzo come richiami vivi di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi ("richiami") secondo le modalità di cui alla DGR 2429 dell'8.08.2008, con le seguenti modifiche/integrazioni ovvero specificazioni:

1) in deroga alle "condizioni ordinarie" di utilizzo dei richiami, che consistono nella scelta di un solo ambito territoriale di utilizzo (ATC/AFV/appostamento) e nel vincolo di utilizzo da parte del solo detentore registrato, sono ammesse le seguenti condizioni di utilizzo "straordinarie":

1a) utilizzo dei richiami autorizzati da parte del detentore in ambito territoriale regionale diverso da quello abituale, già indicato nell'autorizzazione (comprese Aziende faunistico venatorie): tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nel documento di registrazione di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente provvedimento, del numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo di utilizzo (Provincia e ATC, ovvero AFV). Al termine della giornata di caccia i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale, già indicato nel documento di registrazione;

1b) cessione in comodato dei richiami ad un altro cacciatore: tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nel documento di registrazione di cui al già citato Allegato C, del numero identificativo degli animali ceduti in comodato e della persona affidataria (nome, cognome e n. di tesserino venatorio), nonché previo rilascio all'affidatario medesimo di apposito documento, avente valore di "scrittura privata", secondo il modello fac-simile di cui all'Allegato C facente parte integrante del presente provvedimento. Tale documento attesta, in caso di controllo da parte degli addetti alla vigilanza, la legittimità della detenzione temporanea e dell'utilizzo dei richiami da parte del cacciatore affidatario. Per tutto il tempo di detenzione temporanea fino alla riconsegna al detentore, il cacciatore affidatario è direttamente responsabile dei richiami ed è tenuto al rispetto delle vigenti norme concernenti la biosicurezza ed il corretto utilizzo dei richiami medesimi. Al termine della giornata di caccia i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale, già indicato nel documento di registrazione;

1c) combinazione delle precedenti condizioni 1a) e 1b), ovvero cessione in comodato di richiami ad un altro cacciatore per il loro utilizzo in ambito territoriale regionale diverso da quello abituale, già indicato nell'autorizzazione (comprese Aziende faunistico venatorie): tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia alle condizioni di cui al combinato disposto di cui ai precedenti punti 1a) e 1b);

2) ai fini dell'utilizzo di richiami per la stagione venatoria 2009/2010, compete ai detentori:

2a) nel caso in cui non siano già stati registrati per la precedente stagione venatoria, ai detentori competono la compilazione e la consegna all'ufficio provinciale competente per territorio (individuato secondo le indicazioni di cui al successivo punto 6, primo trattino), eventualmente per il tramite dell'Associazione venatoria di riferimento, del modulo di autodichiarazione predisposto dalle Province sulla base del modello fac-simile di cui all'Allegato A del presente provvedimento;

2b) nel caso in cui siano già stati registrati nel corso della precedente stagione venatoria, ai detentori competono la compilazione e la consegna all'ufficio provinciale competente per territorio, eventualmente per il tramite dell'Associazione venatoria di riferimento, del modulo di autodichiarazione predisposto dalle Province sulla base del modello fac-simile di cui all'Allegato A1 del presente provvedimento, nel quale andranno indicati:

- Codice aziendale (cod 317) e dati del detentore (nel caso siano intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato in sede di registrazione, fermo restando quanto specificato al successivo punto 6, secondo trattino);

- ambito territoriale di utilizzo abituale dei richiami (ATC /AFV /appostamento);

- elenco dei richiami che si intendono utilizzare nella stagione venatoria 2009/2010, specificando gli eventuali richiami già registrati nella scorsa stagione venatoria (indicandone il numero di anello) e quelli non ancora registrati, per i quali si richiede un nuovo anello inamovibile;

2c) in entrambi i casi 2a) e 2b) ciascuna Amministrazione provinciale, sulla base dei carichi di lavoro, provvederà a comunicare agli interessati i termini di presentazione delle autodichiarazioni e i tempi di consegna degli anelli richiesti, fermo restando che non sarà possibile accettare nuove registrazioni dopo l'avvio della stagione venatoria; valgono inoltre, in entrambi i casi, tutte le disposizioni di cui al punto 4 della DGR 2429 dell'8.08.2008 non in contrasto con quanto sopra specificato;

2d) si puntualizza che la presentazione dell'autodichiarazione è necessaria al fine dell'utilizzo nella stagione venatoria 2009/2010 anche nel caso di richiami già registrati nella stagione venatoria 2008/2009, in quanto le posizioni anagrafiche aperte nella passata stagione

venatoria sono state "congelate" al termine della stessa e verranno riattivate solo alla luce di una nuova autodichiarazione; in assenza di questa, i richiami già registrati lo scorso anno non potranno essere utilizzati;

3) a stagione venatoria iniziata non sono ammesse né nuove registrazioni, né scambi o acquisizioni di richiami, con l'unica eccezione della sostituzione con nuovi richiami (e relativi nuovi anelli), di richiami deceduti che vengano riconsegnati, interi e muniti dell'anello di riconoscimento, alla sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, che ne dà comunicazione all'Ufficio provinciale competente;

4) l'Allegato B alla DGR 2429/2008 (fac-simile di modello di autodichiarazione ai fini dell'applicazione dell'ordinanza ministeriale 1 agosto 2008) è sostituito dall'Allegato A, implementato dall'Allegato A1, facenti parte integrante del presente provvedimento;

5) l'Allegato C alla DGR 2429/2008 (fac-simile del documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei richiami ai fini dell'applicazione dell'ordinanza ministeriale 1 agosto 2008) è sostituito dall'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;

6) sono confermate tutte le disposizioni operative di cui alla DGR 2429/2008 ed al relativo Allegato A non in contrasto con il presente provvedimento. In particolare, si specifica quanto segue:

- la registrazione dei detentori ed il rilascio degli anelli compete all'Amministrazione provinciale in cui si trova il sito di detenzione dei richiami, ovverosia "l'allevamento"; pertanto l'autodichiarazione va presentata al suddetto Ufficio provinciale anche in caso di residenza del detentore in un'altra provincia;

- il codice aziendale (cod. 317) che viene rilasciato al detentore di richiami identifica in maniera univoca il luogo di detenzione dei richiami stessi, analogamente agli allevamenti di animali da reddito. Pertanto in caso di spostamento del sito di detenzione sarà necessario, ai fini dell'implementazione della banca dati nazionale, chiudere la vecchia posizione e procedere con una nuova registrazione, che darà origine ad un nuovo codice aziendale. Se invece hanno subito modifiche altri dati relativi al detentore (ad esempio la residenza o l'ambito territoriale di utilizzo dei richiami), sarà sufficiente evidenziare tali cambiamenti in sede di autodichiarazione; le modifiche verranno inserite in banca dati, ma il codice aziendale rimarrà il medesimo;

- ciascun detentore/cacciatore è tenuto alla massima collaborazione con gli addetti alla vigilanza e con i responsabili dei controlli sanitari al fine di garantire le condizioni di biosicurezza, la tracciabilità/rintracciabilità dei richiami ed il loro controllo in caso di necessità. In particolare si chiede la tempestiva segnalazione, al Servizio veterinario dell'ULSS competente per territorio, di eventuali alterazioni dello stato di salute o della morte dei richiami detenuti (in quest'ultimo caso si chiede di conferire la carcassa, munita di anello, alla sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio). Qualora i richiami vengano macellati a scopo alimentare, sia in corso di stagione venatoria che successivamente alla chiusura della caccia, si chiede di tenere da parte, opportunamente refrigerato, il pacchetto intestinale unitamente all'anello di riconoscimento e di consegnarlo appena possibile al Servizio veterinario dell'ULSS competente per territorio.

7) Sono confermate le competenze delle Amministrazioni provinciali già disposte con DGR 2429/2008, in particolare:

- l'acquisizione delle autodichiarazioni da parte dei detentori, il trasferimento dei relativi dati su apposito database e la trasmissione degli stessi al CREV, sulla base di accordi che verranno presi tra le Amministrazioni stesse ed il CREV medesimo, ai fini dell'implementazione della Banca Dati Regionale (BDR) e dell'assegnazione al richiedente, qualora non ne fosse già in possesso, del

codice aziendale di cui al DPR 317/96 (codice 317). I dati di cui sopra verranno successivamente inoltrati per competenza ai Servizi veterinari delle ULSS;

- l'acquisizione e la distribuzione agli aventi diritto di anelli metallici inamovibili, recanti il codice di riconoscimento univoco composto dalla sigla provinciale e da un codice numerico a 5 cifre progressivo rispetto all'ultimo numero rilasciato per la stagione venatoria 2008/2009, nonché di dicitura, da stabilirsi a cura delle Province medesime, indicante la finalità di utilizzo dell'anello per l'applicazione della deroga oggetto del presente provvedimento;

- la predisposizione e stampa del documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei richiami ("Libretto sanitario richiami"), recante i dati di cui al modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B. Anche per la stagione venatoria 2009/2010, per i detentori che presentano richiesta a titolo individuale il documento di cui sopra potrà essere allegato al tesserino venatorio mediante apposizione di etichetta adesiva o timbro su una delle pagine del tesserino medesimo riservate alla Provincia. Ai detentori di richiami che presentano richiesta in qualità di concessionari di Azienda faunistico-venatoria o di titolari di appostamento, ovvero di detentori a titolo individuale non in possesso di tesserino venatorio per la stagione 2009/2010 (che presentino l'autodichiarazione ai soli fini di cessione in comodato) verrà rilasciato apposito documento cartaceo da custodire, a cura del detentore medesimo, rispettivamente assieme al registro dell'Azienda faunistico-venatoria ovvero presso l'appostamento ovvero presso la sede di detenzione;

- l'effettuazione di controlli a campione, anche presso i siti di detenzione dei richiami vivi, rispetto alla corretta apposizione degli anelli inamovibili rilasciati, nonché la vigilanza sull'applicazione del presente provvedimento e dell'Ordinanza ministeriale 01.08.2008. Si conferma in questa sede che per quanto attiene l'esercizio di attività venatoria con richiami non conforme al presente provvedimento e all'OM 01.08.2008 si applicano le sanzioni previste all'art. 31, c. 1 lettera h) della legge 157/92, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, relativi al mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

8) Si da atto che competono al CREV le disposizioni, in accordo con le Amministrazioni provinciali competenti, ai fini dell'implementazione della Banca dati e della generazione dei nuovi codici 317 che venissero richiesti, che verranno assegnati agli autorizzati per il tramite dei competenti Uffici provinciali.

Da ultimo, si dispone che, al fine di sostenere le pubbliche istituzioni nell'adempimento dei compiti affidati dal presente provvedimento, è autorizzato un budget complessivo massimo pari a € 40.000,00 a valere sul capitolo n. 75058 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2009, che presenta sufficiente disponibilità, così ripartito:

- € 30.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le medesime sulla base del numero di richiami e di possessori di richiami censiti e registrati, a fronte degli oneri relativi all'acquisto degli anelli inamovibili e alla predisposizione e stampa dei documenti relativi ai richiami;

- € 10.000,00 a favore del CREV a fronte degli oneri di competenza.

Si da atto che compete al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvedere con proprio Decreto al riparto dei fondi di cui sopra tra gli Enti beneficiari, all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa e alla liquidazione degli stessi.

Al medesimo Dirigente regionale, in accordo con l'Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, compete, anche in relazione ad esigenze poste dal CREV o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'approvazione di modifiche/integrazioni marginali ai contenuti dispositivi del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruttoria sull'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Decisione 2005/734/CEE, così come modificata con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006;

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1 agosto 2008, che modifica l'Ordinanza 19 ottobre 2005;

VISTA la DGR n. 2429 dell'8 agosto 2008;

RICHIAMATA la legge 157/1992, in particolare l'articolo 5 c. 1 e l'articolo 31, c. 1 lettera h);

RICHIAMATO l'articolo 2 c.1 della legge regionale 50/1993;

RICHIAMATO altresì il vigente ordinamento in materia di Polizia veterinaria,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. è disposta l'applicazione nel Veneto per la stagione venatoria 2009/2010 del regime di deroga al divieto di utilizzo come richiami vivi di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi ("richiami") secondo le modalità di cui alla DGR n. 2429 dell'8 agosto 2008, con le seguenti modifiche/integrazioni ovvero specificazioni:

1) in deroga alle "condizioni ordinarie" di utilizzo dei richiami, che consistono nella scelta di un solo ambito territoriale di utilizzo (ATC/AFV/appostamento) e nel vincolo di utilizzo da parte del solo detentore registrato, sono ammesse le seguenti condizioni di utilizzo "straordinarie":

1a) utilizzo dei richiami autorizzati da parte del detentore in ambito territoriale regionale diverso da quello abituale, già indicato nell'autorizzazione (comprese Aziende faunistico venatorie): tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nel documento di registrazione di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente provvedimento, del numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo di utilizzo (Provincia e ATC, ovvero AFV). Al termine della giornata di caccia i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale, già indicato nel documento di registrazione;

1b) cessione in comodato dei richiami ad un altro cacciatore: tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nel documento di registrazione di cui al già citato Allegato C, del numero identificativo degli animali ceduti in comodato e della persona affidataria

(nome, cognome e n. di tesserino venatorio), nonché previo rilascio all'affidatario medesimo di apposito documento, avente valore di "scrittura privata", secondo il modello fac-simile di cui all'**Allegato C** facente parte integrante del presente provvedimento. Tale documento attesta, in caso di controllo da parte degli addetti alla vigilanza, la legittimità della detenzione temporanea e dell'utilizzo dei richiami da parte del cacciatore affidatario. Per tutto il tempo di detenzione temporanea fino alla riconsegna al detentore, il cacciatore affidatario è direttamente responsabile dei richiami ed è tenuto al rispetto delle vigenti norme concernenti la biosicurezza ed il corretto utilizzo dei richiami medesimi. Al termine della giornata di caccia i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale, già indicato nel documento di registrazione;

1c) combinazione delle precedenti condizioni 1a) e 1b), ovvero cessione in comodato di richiami ad un altro cacciatore per il loro utilizzo in ambito territoriale regionale diverso da quello abituale, già indicato nell'autorizzazione (comprese Aziende faunistico venatorie): tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia alle condizioni di cui al combinato disposto di cui ai precedenti punti 1a) e 1b);

2) ai fini dell'utilizzo di richiami per la stagione venatoria 2009/2010, compete ai detentori:

2a) nel caso in cui non siano già stati registrati per la precedente stagione venatoria, ai detentori competono la compilazione e la consegna all'ufficio provinciale competente per territorio (individuato secondo le indicazioni di cui al successivo punto 6, primo trattino), eventualmente per il tramite dell'Associazione venatoria di riferimento, del modulo di autodichiarazione predisposto dalle Province sulla base del modello fac-simile di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento;

2b) nel caso in cui siano già stati registrati nel corso della precedente stagione venatoria, ai detentori competono la compilazione e la consegna all'ufficio provinciale competente per territorio, eventualmente per il tramite dell'Associazione venatoria di riferimento, del modulo di autodichiarazione predisposto dalle Province sulla base del modello fac-simile di cui all'**Allegato A1** del presente provvedimento, nel quale andranno indicati:

- Codice aziendale (cod 317) e dati del detentore (nel caso siano intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato in sede di registrazione, fermo restando quanto specificato al successivo punto 6, secondo trattino);

- ambito territoriale di utilizzo abituale dei richiami (ATC /AFV /appostamento);

- elenco dei richiami che si intendono utilizzare nella stagione venatoria 2009/2010, specificando gli eventuali richiami già registrati nella scorsa stagione venatoria (indicandone il numero di anello) e quelli non ancora registrati, per i quali si richiede un nuovo anello inamovibile;

2c) in entrambi i casi 2a) e 2b) ciascuna Amministrazione provinciale, sulla base dei carichi di lavoro, provvederà a comunicare agli interessati i termini di presentazione delle autodichiarazioni e i tempi di consegna degli anelli richiesti, fermo restando che non sarà possibile accettare nuove registrazioni dopo l'avvio della stagione venatoria; valgono inoltre, in entrambi i casi, tutte le disposizioni di cui al punto 4 della DGR 2429 dell'8.08.2008 non in contrasto con quanto sopra specificato;

2d) si puntualizza che la presentazione dell'autodichiarazione è necessaria al fine dell'utilizzo nella stagione venatoria 2009/2010 anche nel caso di richiami già registrati nella stagione venatoria 2008/2009, in quanto le posizioni anagrafiche aperte nella passata stagione venatoria sono state "congelate" al termine della stessa e verranno riattivate solo alla luce di una nuova autodichiarazione; in assenza di questa, i richiami già registrati lo scorso anno non potranno essere utilizzati;

3) a stagione venatoria iniziata non sono ammesse né nuove registrazioni, né scambi o acquisizioni di richiami, con l'unica eccezione della sostituzione con nuovi richiami (e relativi nuovi anelli), di richiami deceduti che vengano riconsegnati, interi e muniti dell'anello di riconoscimento, alla sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, che ne dà comunicazione all'Ufficio provinciale competente;

4) l'Allegato B alla DGR 2429/2008 (fac-simile di modello di autodichiarazione ai fini dell'applicazione dell'ordinanza ministeriale 1 agosto 2008) è sostituito dall'Allegato A, implementato dall'Allegato A1, facenti parte integrante del presente provvedimento;

5) l'Allegato C alla DGR 2429/2008 (fac-simile del documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei richiami ai fini dell'applicazione dell'ordinanza ministeriale 1 agosto 2008) è sostituito dall'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;

6) sono confermate tutte le disposizioni operative di cui alla DGR 2429/2008 ed al relativo Allegato A non in contrasto con il presente provvedimento. In particolare, si specifica quanto segue:

- la registrazione dei detentori ed il rilascio degli anelli compete all'Amministrazione provinciale in cui si trova il sito di detenzione dei richiami, ovverosia "l'allevamento"; pertanto l'autodichiarazione va presentata al suddetto Ufficio provinciale anche in caso di residenza del detentore in un'altra provincia;

- il codice aziendale (cod. 317) che viene rilasciato al detentore di richiami identifica in maniera univoca il luogo di detenzione dei richiami stessi, analogamente agli allevamenti di animali da reddito. Pertanto in caso di spostamento del sito di detenzione sarà necessario, ai fini dell'implementazione della banca dati nazionale, chiudere la vecchia posizione e procedere con una nuova registrazione, che darà origine ad un nuovo codice aziendale. Se invece hanno subito modifiche altri dati relativi al detentore (ad esempio la residenza o l'ambito territoriale di utilizzo dei richiami), sarà sufficiente evidenziare tali cambiamenti in sede di autodichiarazione; le modifiche verranno inserite in banca dati, ma il codice aziendale rimarrà il medesimo;

- ciascun detentore/cacciatore è tenuto alla massima collaborazione con gli addetti alla vigilanza e con i responsabili dei controlli sanitari al fine di garantire le condizioni di biosicurezza, la tracciabilità/rintracciabilità dei richiami ed il loro controllo in caso di necessità. In particolare si chiede la tempestiva segnalazione, al Servizio veterinario dell'ULSS competente per territorio, di eventuali alterazioni dello stato di salute o della morte dei richiami detenuti (in quest'ultimo caso si chiede di conferire la carcassa, munita di anello, alla sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio). Qualora i richiami vengano macellati a scopo alimentare, sia in corso di stagione venatoria che successivamente alla chiusura della caccia, si chiede di tenere da parte, opportunamente refrigerato, il pacchetto intestinale unitamente all'anello di riconoscimento e di consegnarlo appena possibile al Servizio veterinario dell'ULSS competente per territorio.

7) Sono confermate le competenze delle Amministrazioni provinciali già disposte con DGR 2429/2008, in particolare:

- l'acquisizione delle autodichiarazioni da parte dei detentori, il trasferimento dei relativi dati su apposito database e la trasmissione degli stessi al CREV, sulla base di accordi che verranno presi tra le Amministrazioni stesse ed il CREV medesimo, ai fini dell'implementazione della Banca Dati Regionale (BDR) e dell'assegnazione al richiedente, qualora non ne fosse già in possesso, del codice aziendale di cui al DPR 317/96 (codice 317). I dati di cui sopra verranno successivamente inoltrati per competenza ai Servizi veterinari delle ULSS;

- l'acquisizione e la distribuzione agli aventi diritto di anelli metallici inamovibili, recanti il codice di riconoscimento univoco composto dalla sigla provinciale e da un codice numerico a 5 cifre progressivo rispetto all'ultimo numero rilasciato per la stagione venatoria 2008/2009, nonché di dicitura, da stabilirsi a cura delle Province medesime, indicante la finalità di utilizzo dell'anello per l'applicazione della deroga oggetto del presente provvedimento;

- la predisposizione e stampa del documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei richiami ("Libretto sanitario richiami"), recante i dati di cui al modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**. Anche per la stagione venatoria 2009/2010, per i detentori che presentano richiesta a titolo individuale il documento di cui sopra potrà essere allegato al tesserino venatorio mediante apposizione di etichetta adesiva o timbro su una delle pagine del tesserino medesimo riservate alla Provincia. Ai detentori di richiami che presentano richiesta in qualità di concessionari di Azienda faunistico-venatoria o di titolari di appostamento, ovvero di detentori a titolo individuale non in possesso di tesserino venatorio per la stagione 2009/2010 (che presentino l'autodichiarazione ai soli fini di cessione in comodato) verrà rilasciato apposito documento cartaceo da custodire, a cura del detentore medesimo, rispettivamente assieme al registro dell'Azienda faunistico-venatoria ovvero presso l'appostamento ovvero presso la sede di detenzione;

- l'effettuazione di controlli a campione, anche presso i siti di detenzione dei richiami vivi, rispetto alla corretta apposizione degli anelli inamovibili rilasciati, nonché la vigilanza sull'applicazione del presente provvedimento e dell'Ordinanza ministeriale 01.08.2008. Si conferma in questa sede che per quanto attiene l'esercizio di attività venatoria con richiami non conforme al presente provvedimento e all'OM 01.08.2008 si applicano le sanzioni previste all'art. 31, c. 1 lettera h) della legge 157/92, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, relativi al mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

8) Si da atto che competono al CREV le disposizioni, in accordo con le Amministrazioni provinciali competenti, ai fini dell'implementazione della Banca dati e della generazione dei nuovi codici 317 che venissero richiesti, che verranno assegnati agli autorizzati per il tramite dei competenti Uffici provinciali;

3. Al fine di sostenere le pubbliche istituzioni nell'adempimento dei compiti affidati dal presente provvedimento, è autorizzato un budget complessivo massimo pari a € 40.000,00 a valere sul capitolo n. 75058 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2009, che presenta sufficiente disponibilità, così ripartito:

- € 30.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le medesime sulla base del numero di richiami e di possessori di richiami censiti e registrati, a fronte degli oneri relativi all'acquisto degli anelli inamovibili e alla predisposizione e stampa dei documenti relativi ai richiami;

- € 10.000,00 a favore del CREV a fronte degli oneri di competenza;

4. Si da atto che compete al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvedere con proprio Decreto al riparto dei fondi di cui sopra tra gli Enti beneficiari, all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa e alla liquidazione degli stessi;

5. al medesimo Dirigente regionale, in accordo con l'Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, compete, anche in relazione ad esigenze poste dal CREV o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'approvazione di modifiche/integrazioni marginali ai contenuti dispositivi del presente provvedimento.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan



FAC-SIMILE DI MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 1 AGOSTO 2008 (nuova registrazione).

ALLA PROVINCIA DI
Ufficio Caccia
Via

CAP CITTA

OGGETTO: Autodichiarazione richiami vivi appartenenti all'ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi. Stagione venatoria 2009/2010

Il sottoscritto.....nato a.....
il..... residente in Via
..... n. codice fiscale
.....
tel..... lic. di caccia n.....rilasciata in data
..... dalla Questura / Commissariato di PS di
.....

in qualità di:

- detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell'ATC
- concessionario dell'Azienda faunistico venatoria
detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria all'interno della medesima AFV
- titolare dell'appostamento fisso n. nell'ATC, detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria dall'appostamento medesimo,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello stesso D.P.R., ai fini dell'applicazione dell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 1 agosto 2008:

1. Di possedere richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi delle seguenti specie :

- n..... origine.....
- n..... origine.....
- n..... origine.....

(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna specie e la loro origine);

2. Che i soggetti di cui al precedente punto 1. sono detenuti presso idonea struttura (recinto o locale chiuso nei quali viene garantita la corretta separazione da altri volatili) ubicata presso la propria residenza, ovvero al seguente sito:
comune....., via..... n. civico.....
località.....

3. Che presso la medesima struttura non sono presenti/sono presenti altri volatili, appartenenti alle seguenti tipologie:

- tacchini altre specie di bassa corte ornamentali altri

4. Di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e all'uso dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nell'allegato A della Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 1 agosto 2008 e delle disposizioni regionali emanate in materia.

5. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 193/03 allegata alla presente.

_____ li _____

_____ **FIRMA** _____



FAC-SIMILE DI MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 1 AGOSTO 2008 (detentore già registrato)

**ALLA PROVINCIA DI
Ufficio Caccia
Via**

CAP CITTA

OGGETTO: Autodichiarazione richiami vivi appartenenti all'ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi. Stagione venatoria 2009/2010

Il sottoscritto..... nato a il,
titolare del Codice aziendale n.,

ai fini dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nella stagione venatoria 2009/2010

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello stesso D.P.R., ai fini dell'applicazione dell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 1 agosto 2008:

che rispetto ai dati forniti in sede di registrazione per la stagione venatoria 2008/2009 i propri dati hanno subito le seguenti variazioni (compilare solo in caso di modifiche):

residente in Via n.
tel..... lic. di caccia n.....rilasciata in data
..... dalla Questura/ Commissariato di PS di

In qualità di:

detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell'ATC

concessionario dell'Azienda faunistico venatoria
detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria all'interno della medesima AFV

titolare dell'appostamento fisso n. nell'ATC, detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria dall'appostamento medesimo,

1. Di possedere i seguenti richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi :

- soggetti già muniti di anello di riconoscimento ai sensi della DGR 2429/2008:

- specie..... n anello.....
- specie..... n anello.....
- specie..... n anello.....

- soggetti non registrati per i quali si richiede il rilascio dell'anello di riconoscimento:

- n..... origine.....
- n..... origine.....
- n..... origine.....

(Indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna specie e la loro origine);

2. Che la struttura in cui i suddetti soggetti sono detenuti, già indicata in sede di registrazione ai sensi della DGR 2429/2008, ubicata presso la propria residenza, ovvero al seguente sito: comune....., via..... n. civico..... località....., mantiene le condizioni di idoneità previste dalla normativa vigente;

3. Che presso la medesima struttura non sono presenti/sono presenti altri volatili appartenenti alle seguenti tipologie:

tacchini altre specie di bassa corte ornamentali altri

4. Di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e all'uso dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nell'allegato A della Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali del 1 agosto 2008 e delle disposizioni regionali emanate in materia.

5. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 193/03 allegata alla presente.

_____ li _____

_____ **FIRMA** _____

**FAC-SIMILE DEL DOCUMENTO PER LA REGISTRAZIONE, TRACCIABILITA' E CONTROLLO DEI RICHIAMI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 1 AGOSTO 2008**

PROVINCIA DI _____

Cognome e nome _____ Codice aziendale (cod. 317) _____

Luogo di detenzione dei richiami: Comune _____

Via _____ n. _____ loc. _____

Ambito territoriale di utilizzo dei richiami autorizzato:

 ATC _____ altro _____ AFV _____ altro _____ Appostamento n _____ ATC _____

Richiami autorizzati:

SPECIE	n. CONTRASSEGNO	VARIAZIONI *		CONTROLLI SANITARI		
		MOTIVO	DATA	DATA	TIMBRO	ESITO

* indicare le eventuali variazioni occorse al richiamo: morte, smarrimento, macellazione a scopo alimentare, cessione a terzi (indicare il destinatario della cessione).

Registrazione degli utilizzi in condizioni "straordinarie" ai sensi dei punti 1a) e 1b) della DGR n.

..... del

GIORNO (INDICARE LA GIORNATA DI CACCIA DI UTILIZZO)	RICHIAMI (numeri dei contrassegni)	1a : UTILIZZO IN AMBITO REGIONALE DIVERSO DA QUELLO ABITUALE		1b : CESSIONE IN COMODATO TEMPORANEO AL SIG.	
		Prov.	ATC/AFV	Nome Cognome	n. tesserino venatorio



FAC-SIMILE DEL DOCUMENTO DI CESSIONE IN COMODATO TEMPORANEO DI RICHAMI VIVI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI

SCRITTURA PRIVATA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

titolare del Codice aziendale (cod. 317) n. _____ per la detenzione di richiami vivi presso il seguente indirizzo: comune _____, via _____ n. _____ località _____

DICHIARA

di cedere a titolo di comodato temporaneo al Sig. _____

nato a _____ il _____, tesserino venatorio n. _____

i seguenti richiami autorizzati:

SPECIE	n. CONTRASSEGNO

ai fini di utilizzo per l'attività venatoria nel/i giorno/i _____

nell'ATC/AFV/appostamento _____ in provincia di _____, sotto la sua diretta responsabilità e nel rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali in materia. In particolare, l'affidatario Sig. _____ è tenuto al rispetto delle norme di biosicurezza relative al trasporto e alla detenzione dei richiami e a riportare, al termine di ogni giornata di caccia, i suddetti richiami nel luogo di detenzione suindicato.

Luogo _____, data _____

FIRMA _____

Per accettazione,

L'affidatario, FIRMA _____